

COMUNE DI BERGAMO  
PROVINCIA DI BERGAMO  
Via Borgo Palazzo / Via Daste Spalenga

**OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI SECONDARIE RELATIVE ALL'INTERVENTO EDILIZIO "NUOVI ALLOGGI E.R.P." IN VIA BORGO PALAZZO-VIA DASTE E SPALENGA - AMBITO "A" - PROGETTO NORMA PN9 A.d.P. "Palatenda".**



## **D.10 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO**

Bergamo, 27/09/2024



**I PROGETTISTI**  
Ing. Massimo Ruotolo  
Ing. Elisabetta Foresta  
Dott. Mario Carminati

ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC [direzione@pec.alerbg.it](mailto:direzione@pec.alerbg.it)

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC [aler.lc@pec.alerbg.it](mailto:aler.lc@pec.alerbg.it)

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC [aler.so@pec.alerbg.it](mailto:aler.so@pec.alerbg.it)

C.F. e P.IVA 00225430164

## Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>5</b>
1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI.....	5
2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA .....	7
3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	7
4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ .....	7
<b>CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>8</b>
5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	8
6. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE .....	9
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	9
8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	11
9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	12
10. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE .....	15
11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....	15
12. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE .....	16
13. PERSONE AUTORIZZARE A RISCOUTERE E A RAPPRESENTARE L'APPALTATORE .....	16
14. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	16
15. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO .....	17
<b>CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>18</b>
16. GARANZIA DEFINITIVA .....	18
17. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	18
<b>CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>19</b>
18. NORME DI SICUREZZA .....	19
19. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE .....	20
20. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .....	20
21. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....	21
22. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE .....	21
23. ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE .....	22
24. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA.....	22
25. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA .....	23
26. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI .....	24
27. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI .....	24
<b>CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.....</b>	<b>25</b>
28. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI.....	25
29. IL PROGRAMMA ESECUTIVO .....	25

30.	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	26
31.	DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA .....	27
32.	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	27
33.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	27
34.	PROROGHE .....	28
35.	SOSPENSIONI .....	29
36.	PENALI .....	30
37.	VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	31
38.	GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	32
<b>CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>		<b>32</b>
39.	LAVORI A CORPO .....	32
40.	EVENTUALI LAVORI A MISURA .....	33
41.	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA .....	33
42.	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA .....	33
43.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .....	33
44.	CATEGORIE CONTABILI DELL'APPALTO .....	34
45.	I DOCUMENTI CONTABILI .....	35
46.	PAGAMENTI IN ACCONTO .....	36
47.	CONTO FINALE ED AVVISO AI CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO .....	37
48.	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI .....	39
49.	RITARDO NEI PAGAMENTI .....	40
50.	REVISIONE PREZZI .....	40
51.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	41
52.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA .....	42
<b>CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>		<b>43</b>
53.	SUBAPPALTO .....	43
54.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	46
55.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	46
56.	AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA .....	47
<b>CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>		<b>48</b>
57.	CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE .....	48
58.	ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE .....	48
59.	ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO .....	50
60.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ, GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....	52
<b>CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>		<b>55</b>
61.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .....	55
62.	COLLAUDO .....	56

63.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	58
<b>CAPO 10. NORME FINALI .....</b>		<b>58</b>
64.	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI .....	58
65.	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI.....	59
66.	CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ .....	59
67.	CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE .....	60
68.	RISERVATEZZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE .....	60
ALLEGATO: LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....		61

## **PREMESSA**

Il Capitolato Speciale d'Appalto per opere pubbliche parte I equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'**art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023**.

Rispetto al Codice previgente, il D.Lgs 36/2023 precisa all'**art. 87** il ruolo del Capitolato Speciale d'Appalto il quale contiene le **"regole per la gestione del contratto"**, demandando al disciplinare di gara la fissazione delle regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

L'**art. 1** del D.Lgs. 36/2023 (**principio del risultato**) prevede che **"le stazioni appaltanti...perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile qualità prezzo...nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza."**

Tale principio come previsto all'**art. 4** dello stesso D.Lgs. 36/2023 costituisce, con il **principio di fiducia (art. 2)** e dell'**accesso al mercato (art. 3)** il primario criterio interpretativo ed applicativo del **Codice dei Contratti**.

In concreto, quindi, la fase esecutiva del contratto e l'interpretazione delle "regole del gioco" devono avvenire tenendo in conto la necessità di raggiungere al meglio il risultato: la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

In tale ottica, il presente Capitolato Speciale d'Appalto diviene documento fondamentale ed assume un ruolo decisivo, in quanto definisce il futuro rapporto contrattuale tra le parti, oltre che costituire, ai sensi dell'**art. 82** del D.Lgs. 36/2023, documento di gara.

## **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal contratto e dai suoi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023, in osservanza dell'art. 13 che ne definisce l'Ambito di Applicazione.
2. L'intervento è così individuato:
  - denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: **OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI SECONDARIE RELATIVE ALL'INTERVENTO EDILIZIO "NUOVI ALLOGGI E.R.P." IN VIA BORGO PALAZZO-VIA DASTE E SPALENGA - AMBITO "A" - PROGETTO NORMA PN9 A.d.P. "Palatenda"**.
  - a) Programma **TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 – ELENCO ANNUALE 2024**
  - b) ubicazione:
    - Opere di urbanizzazione secondaria:  
**Via Borgo Palazzo / Via Daste Spalenga / Via Castel Regina – 24125 Bergamo (BG);**
    - Opere all'interno degli edifici di proprietà ALER Bergamo Lecco Sondrio:  
**Via Borgo Palazzo, civ. 132 / 132a / 134 – 24125 Bergamo (BG);**
  - c) finanziamento:
    - **Fondi di bilancio della stazione appaltante**
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e

l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del Codice civile (cd. CC).

4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- Codice dei Contratti pubblici: D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice);
- Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 aprile 2000 - capitolato generale d'appalto approvato, per la parte in vigore;
- TU Sicurezza: D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;
- DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;
- SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022;
- ITP: dell'idoneità tecnico-professionale;
- SA: la Stazione Appaltante;
- Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- RUP: Responsabile Unico del Progetto;
- DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- SAL: Stato Avanzamento Lavori;
- CdP: Certificato di Pagamento;
- CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;
- MDO: manodopera;
- CC: Codice civile;
- CP: Codice penale;
- CPC: Codice di procedura civile;
- CPP: Codice di procedura penale;
- CCII: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.



## 2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. L'importo **posto a base d'asta** è pari a **€ 835.972,42**, di cui:

		Importo soggetto a ribasso d'asta	Importo non soggetto a ribasso d'asta	Importo totale
a	Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 807.413,28	€ 0,00	<b>€ 807.413,28</b>
b	Costi della sicurezza da PSC	€ 0,00	€ 28.559,14	<b>€ 28.559,14</b>
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 807.413,28</b>	<b>€ 28.559,14</b>	<b>€ 835.972,42</b>

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per l'esecuzione dei lavori (rigo a) come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (rigo b), questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del co. 14 dell'art. 41 del Codice.

2. Gli importi indicati per l'esecuzione dei lavori (rigo a) sono stati ricavati dal computo metrico estimativo del progetto d'appalto; i costi della sicurezza (rigo b) sono stati ricavati dalla stima analitica dei costi della sicurezza, contenuta all'interno del PSC.
3. Nel rispetto di quanto previsto al co. 14 dell'art. 41 del Codice, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed è pari a **€ 236.336,04**. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

## 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"**.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione, resta fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
3. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
4. Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice, il computo metrico estimativo fa parte integrante del contratto. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della qualità e/o della quantità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
6. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

## 4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ

1. Le **categorie omogenee di progetto** sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA	LAVORI €	SICUREZZA €	TOTALE €	INCIDENZA	TIPOLOGIA	MAX SUBAPPALTABILE
OS24 - Verde e arredo urbano	327.165,44	11.572,22	338.737,66	40,52 %	PREVALENTE	49,99%
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	257.613,42	9.112,08	266.725,50	31,91 %	Scorporabile con obbligo di qualificazione	100%
OG1 - Edifici civili e industriali	168.446,88	5.958,16	174.405,04	20,86 %	Scorporabile con obbligo di qualificazione	100%
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	54.187,54	1.916,68	56.104,22	6,71 %	Scorporabile con obbligo di qualificazione	100%
<b>TOTALE</b>	<b>807.413,28</b>	<b>28.559,14</b>	<b>835.972,42</b>	<b>100,00%</b>		

Essendo previste opere di natura impiantistica OG10, l'esecutore dovrà essere in possesso dell'abilitazione ad operare sugli impianti ex D.M. 37/2008 e s.m.i., nella relativa classificazione richiesta.

2. L'art. 1 co. 53 della L. 190/2012 definisce, quali attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti:
  - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - noli a freddo di macchinari;
  - fornitura di ferro lavorato;
  - noli a caldo;
  - autotrasporti per conto di terzi;
  - guardiania dei cantieri;
  - servizi funerari e cimiteriali;
  - ristorazione, gestione delle mense e catering;
  - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.



3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora applicabili secondo il principio *tempus regit actum*.

## **6. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE**

1. L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la progettazione esecutiva ed i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

## **7. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
  - a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;
  - b) il Progetto d'appalto, corredato dal relativo elenco elaborati;
  - c) i seguenti elenchi prezzi ufficiali, ancorché non materialmente allegati:  
"Prezzario Regionale Dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia - Parte 1, 2, 3 e 4= approvato con D.G.R. n° XII/1979 del 04/03/2024.", si allega a tal fine il link di tale documento:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

“Prezzario Informativo 2023/2024 - Opere a Verde, Servizi e Forniture”, si allega a tal fine il link di tale documento:

<https://www.assoverde.it/prezzario-informativo-opere-a-verde-2023-24/>

- d) l'elenco e le analisi dei nuovi prezzi;
- e) il cronoprogramma di progetto - art. 18 Allegato I.7;
- f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;
- g) il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione è a cura dell'Appaltatore;
- h) le Polizze di Garanzia;
- i) l'Offerta Economica;
- j) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
- k) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, ancorché non materialmente allegato;
- l) il Codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:  
<https://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/>

2. Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a:

- a) D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (cd. Codice)
- b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);
- c) D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d'Appalto (per la parte in vigore);
- d) D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- e) D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- f) L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- g) disciplina Regione Lombardia per l'efficienza energetica degli edifici;
- h) NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni;
- i) L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- j) L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- k) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- m) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- n) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso.

- o) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
  - p) L. 80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
  - q) Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
  - r) D.P.R. n. 445 /2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
  - s) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  - t) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche
  - u) Codice Civile e Penale;
  - v) D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente;
  - w) D.lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  - x) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
  - y) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
  - z) Regolamento (UE) n. 852/2020 e s.m.i. – art. 17 per il perseguimento del principio del DNSH, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
  - aa) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
  - bb) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di buona regola nell'esecuzione dei lavori.
3. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori, che abbiano attinenza con i lavori previsti e siano ad essi applicabili *ratione temporis*.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente capitolato. Esse hanno efficacia ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai sensi dell'art. 120 del Codice.

## **8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta l'immediata

esecuzione dei medesimi.

3. L'Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati. Pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell'inquilinato, anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. attività di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono l'ingresso nelle unità immobiliari devono essere programmate con i residenti con congruo anticipo.
4. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.
5. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare, per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a fine lavori. Sarà pertanto cura dell'Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni dei fabbricati; qualora ciò avvenisse, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

## **9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore dovrà garantire:
  - la fedele esecuzione del progetto e l'osservanza degli ordini impartiti dalla DL in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e agibili, conformi al progetto ed alla perfetta regola dell'arte. L'appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al DL, ove necessari, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
  - l'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o dall'organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa l'esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli impianti;
  - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali eventualmente competono all'appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere

ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga peraltro a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l'assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del PSC;
- i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativi adempimenti di legge e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e smontaggio;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;
- la fornitura e la manutenzione di robusto cartello di cantiere - dimensioni cm H 200 x L 100, da realizzarsi nel rispetto delle modalità riportate nella Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e nell'art. 12 del D.M. 37/2008;
- l'aggiornamento periodico del cartello di cantiere, in caso di mutamento delle condizioni ivi riportate;
- la costante e continuativa custodia, guardiania e sorveglianza del cantiere, anche durante i periodi di festività o di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna delle aree da parte della SA;
- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

- predisporre tutti i piani costruttivi necessari all'esecuzione delle opere;
- richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti diversi dalla SA (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista, a norma del Codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di scorte del materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;
- l'idonea protezione dei materiali/manufatti impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- ove previste opere strutturali, provvedere agli adempimenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia DPR 380/2001 e s.m.i., al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale/presso il portale telematico competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarda o nei punti di impiego all'interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell'appaltatore. Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
- il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovrà essere giustificato attraverso la consegna al DL dalla copia della 4° copia del formulario.
- il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;

- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori;
  - ogni altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendosi espressamente accettato da parte dell'appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area e/o l'edificio/i al momento della consegna.
2. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
  3. Qualora l'appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n. 37/2008. L'esecutore dei lavori dovrà quindi essere in possesso dell'abilitazione prevista e rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformità su modello ministeriale. Si specifica che, ai sensi della predetta legge, non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio della mera Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite. L'esecutore abilitato dovrà pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. L'esecuzione degli interventi sugli impianti dovrà essere attuata nel rispetto della normativa vigente in materia.
  4. Qualora l'appalto contempli lavori di natura strutturale, l'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

#### **10. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento e di progetto in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. In merito alla conformità dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i..
3. L'Appaltatore dovrà presentare alla DL, prima dell'inizio di ogni lavorazione, la campionatura (accompagnata dalle relative schede tecniche/certificazioni) dei materiali/manufatti necessari per dare completamente finita in ogni sua parte la lavorazione stessa. Quanto precede per le verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata presentazione della campionatura può comportare grave ritardo nei lavori e conseguentemente motivo per l'applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto.
4. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 4 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 23/06/2022 (CAM).
5. In materia di accettazione di materiali e/o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la DL ricorrerà alla normativa dell'Unione europea.

#### **11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

1. Il contratto in argomento è soggetto alle disposizioni relative ai Criteri ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ed al suo allegato.
2. L'appaltatore, presentando la propria offerta e sottoscrivendo la documentazione di gara, è consapevole che dovrà operare nel pieno rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto ed è edotto circa le proprie dirette responsabilità in merito alla mancata applicazione delle disposizioni ivi contenute.
3. Per le specifiche sui Criteri ambientali Minimi da utilizzare per l'esecuzione dell'intervento in argomento si rimanda ai contenuti della relazione CAM allegata al progetto d'appalto.
4. Con riferimento al rispetto dei CAM potranno essere ammesse solo variazioni migliorative.
5. La SA effettuerà, tramite la DL, controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al DM 23 giugno 2022. Qualora non risultino rispettati i parametri di legge, l'appaltatore dovrà



immediatamente provvedere sostituendo il materiale a sue cure e spese, senza pretendere alcun indennizzo da parte della SA.

## **12. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE**

6. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di settore.
7. Ove previsti lavori di scavo, l'appaltatore è produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l'intero trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti preposti al controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, la movimentazione ed il conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184 co. 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8. Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
9. Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo.

## **13. PERSONE AUTORIZZARE A RISCOUTERE E A RAPPRESENTARE L'APPALTATORE**

1. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla SA.
2. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la SA.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
5. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata alla SA; la variazione del Rappresentante deve essere accompagnata anche dal nuovo atto di mandato.
6. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto soggetto.

## **14. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, IVA esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

## **15. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’OPERATORE DESIGNATO**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, la Stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCII, l’appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’intervenuto deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente all’amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.
3. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 si applica, in deroga ai commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l’art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all’art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice.
5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, comma 1 del CCII si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4, del CCII.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

## **CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE**

### **16. GARANZIA DEFINITIVA**

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto al co. 4 dell'art. 53, all'art. 106 e all'art. 117 del Codice.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
4. La stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
5. Ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
6. La Stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

### **17. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del Codice, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Detta polizza deve inoltre:
  - assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00;
  - prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni;
  - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone della stazione appaltante" si intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all'accesso al cantiere quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Coordinatore della Sicurezza, il Collaudatore che siano direttamente alle dipendenze della SA ovvero professionisti esterni formalmente incaricati;

- coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
3. Per l'intervento in argomento, è previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:
- Partita 1 – OPERE: non inferiore all'importo contrattuale, IVA inclusa;
  - Partita 2 – OPERE PREESISTENTI: pari al 100% della partita 1, IVA inclusa;
  - Partita 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: non inferiore all'importo contrattuale delle opere di demolizione e sgombero, IVA inclusa.
4. La polizza prestata dall'appaltatore deve:
- essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  - prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della SA destinati alle opere, causati da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano; inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico; frana, smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela o di regole dell'arte; difetti e vizi dell'opera in relazione all'intera garanzia a cui l'Impresa è tenuta nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile;
  - contenere, in caso di pagamento frazionato, l'obbligo da parte della Compagnia di Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio, la quale si riserva di pagarlo per conto dell'esecutore, trattenendo l'importo dalle sue spettanze;
  - prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento;
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
7. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **18. NORME DI SICUREZZA**

1. I lavori oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante sicurezza sia dei lavoratori che dell'inquilinato residente. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all'allegato XIII del citato

decreto.

2. L'appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
3. L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore deve prevedere, d'intesa con il CSE, tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l'intrusione nell'ambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa per l'utenza residente.
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e descritti ai successivi articoli ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.
6. L'appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti secondo il criterio "*incident and injury free*".

#### 19. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto:
  - A. la **documentazione comprovante il possesso dell'idoneità tecnico-professionale** (cd. ITP), nel rispetto di quanto previsto all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
  - B. una **dichiarazione dell'organico medio annuo** distinto per qualifica, corredata dagli **estremi delle denunce** dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile (ove prevista) e dell'indicazione dei **contratti collettivi** applicati ai propri dipendenti;
  - C. il proprio **Piano Operativo di Sicurezza** (cd. POS), corredata dalle dichiarazioni di accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza), corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti;
  - D. la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi** in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all'allegato I al Decreto ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd. succ. art. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI).
2. La documentazione di sicurezza sarà soggetta a valutazione ed approvazione da parte del CSE.
3. In caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la suddetta documentazione deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

#### 20. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e parte integrante del contratto. L'obbligo è esteso anche agli aggiornamenti, integrazioni o modifiche apportate dal CSE.
2. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modifica o integrazione al PSC, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione, ovvero se ritenga di poter garantire più efficacemente la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi esposti da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il CSE si pronuncia entro 15 giorni sull'accettazione o il rifiuto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere: le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modifiche non può, di norma, giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Qualora l'eventuale accoglimento delle modifiche comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **21. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 co. 1 lett. a e 89 co. 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi riportati nell'allegato XV co. 3 al citato decreto.
2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed è parte integrante del contratto di appalto.
3. Il POS deve essere corredato dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, nonché prontamente adeguato ed aggiornato, in caso di necessità, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali.
4. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
5. Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle demolizioni, piano scavi ecc...).

## **22. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE**

1. La stazione appaltante nomina un Direttore dei Lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto.
2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
3. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore, cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
4. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.14 del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori".
5. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere assegnati i compiti previsti all'art. 2 comma 2 del succitato Allegato II.14 del Codice.
6. Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere

svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere possono essere assegnati i compiti previsti all'art. 2 comma 3 del succitato Allegato II.14 del Codice.

7. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del Codice.

### **23. ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

1. Nella fase di realizzazione dell'opera, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, opera nel rispetto del Testo Unico della Sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
3. Il piano (o i piani) dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
4. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **24. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA**

1. **Il Direttore Tecnico** riveste il ruolo di *dirigente* del cantiere ai sensi e per gli effetti della norma in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 25 dell'allegato II.12 al Codice e dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore Tecnico compete la direzione, l'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e ogni competenza tecnica inerente l'esecuzione dell'opera ed è obbligato ad evadere tutte le incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti. In nome e per conto dell'Appaltatore, ha la facoltà di proporre al CSE l'integrazione al PSC e riveste il ruolo di dirigente per tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.
2. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
3. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di **Preposto** ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza dello



stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.

4. Il **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste.
5. Il **Rappresentante per la Sicurezza** è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.
6. Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del Rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte di chi subentra nel ruolo.
7. L'appaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull'operato delle suddette figure, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

## **25. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA**

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'appaltatore è obbligato a:
  - garantire la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori;
  - attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;
  - osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;
  - mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;
  - dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 5 della L. 136/2010;
  - comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.
  - comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.
  - organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il Preposto, l'RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza;
  - dimostrare al CSE l'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima dell'avvio di ogni singola attività inerente le prestazioni oggetto d'appalto, anche la più elementare.
3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

## **26. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

1. Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui i materiali vengono introdotti in cantiere, valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
2. Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l'esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se l'esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
3. Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
4. In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.
5. Infine, il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

## **27. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi» di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformità alle convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformità agli standard, l'appaltatore è tenuto a:
  - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la SA ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b. fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;
  - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio, la SA può chiedere all'appaltatore la compilazione del questionario di cui all'Allegato II al citato decreto ministeriale.

## **CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**

### **28. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI**

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo "ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA", prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve trasmettere alla SA:
  - A. il proprio **programma esecutivo dettagliato**. Per le specifiche si rimanda al successivo articolo "IL PROGRAMMA ESECUTIVO";
  - B. l'avvenuta **denuncia di nuovo lavoro** (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta.
  - C. la **documentazione comprovante l'abilitazione d'impresa ad operare sugli impianti** di cui all'art. 2 c. 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali sussiste l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del decreto medesimo. Qualora l'Appaltatore si avvalga dell'istituto del subappalto, la consegna della documentazione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori di natura impiantistica.
2. L'appaltatore deve altresì:
  - informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la **verifica dei sottoservizi attivi**, concordando con gli enti medesimi, con il DL e con il CSE eventuali modalità di gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate, al DL e al CSE. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate unico responsabile è l'appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali opere che l'appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o condutture, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori.
  - attivarsi in tempo utile per l'**ottenimento delle autorizzazioni** necessarie all'avvio del cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ecc....).

### **29. IL PROGRAMMA ESECUTIVO**

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, un programma esecutivo dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato

I.7 del Codice, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

2. Il programma esecutivo deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore lavori entro 5 giorni dal suo ricevimento. Qualora la direzione dei lavori non si sia pronunciata entro tale termine, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. In relazione all'entità dei lavori, è facoltà della SA richiedere il programma esecutivo elaborato con metodi e strumenti di gestione informativa digitale integrata dell'intervento di cui all'art. 43 del Codice.
5. In caso di sospensione/ripresa dei lavori, di proroga o di variazione delle opere, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo.
6. L'appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attività sia in accordo con il programma esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il rispetto delle tempistiche, l'appaltatore potrà fare formale richiesta di aggiornamento al DL, in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.
7. Qualora il DL ritenga che l'andamento delle lavorazioni non stia procedendo in accordo con il programma esecutivo, ovvero ritenga necessario modificare o integrare detto programma ai fini della miglior esecuzione dei lavori, inviterà l'appaltatore a elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni dalla richiesta, l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione del DL le modifiche elaborate, il quale si esprimerà nel merito.
8. Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal DL non conferiscono all'appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l'appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione dell'opera.
9. Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta l'applicazione di penali, anche intermedie.

### **30. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.
5. E' facoltà della SA:
  - procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto;

- provvedere alla consegna parziale dei lavori; in tal caso la data di consegna è, a tutti gli effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

### 31. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

1. Il DL è responsabile dell'accertamento dell'effettivo stato dei luoghi all'atto della consegna. Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base alle quali era stata predisposta la documentazione d'appalto, il DL non procede alla consegna e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.
2. Il RUP, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando l'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma esecutivo aggiornato.

### 32. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
1. Il limite massimo per terminare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera a regola d'arte in perfetta condizione d'uso è fissato in **n. 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo della durata si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento climatico stagionale sfavorevole.
3. I termini contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'appaltatore. Pertanto, qualora l'appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
4. Fermo restando l'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non può inoltre attribuire la causa del ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.

### 33. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Fatto salvo il caso di proroga previsto dall'art. 121 del comma 8 del Codice, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
2. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
3. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - Il ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per

l'approvvigionamento del medesimo;

- le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere, fino alla relativa revoca;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
- il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della mancata accettazione delle medesime;
- le sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca;
- l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
- le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

#### **34. PROROGHE**

1. Ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori ovvero acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
2. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - Il ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per l'approvvigionamento del medesimo;
  - le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla relativa revoca;
  - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
  - il rifacimento di lavori o di parti di essi, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della mancata accettazione dei medesimi;
  - le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca;
  - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;

- le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

### **35. SOSPENSIONI**

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice:
  - quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
  - per ragioni di necessità o di pubblico interesse da parte del RUP.
2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del Codice riportando:
  - le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
  - lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
  - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.
3. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
4. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all'ANAC.
6. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.
7. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.



9. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del Codice.
10. La sospensione dei lavori disposta per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### 36. PENALI

1. Ai sensi degli artt. 122 comma 4 e 126 comma 1 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'**1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. Potrà altresì essere applicata una penale pari all'**1% (uno per mille)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
  - nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la SA non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto. Detta penale, calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
  - nel rispetto delle soglie intermedie fissate nel Programma Esecutivo per l'emissione del SAL e per la presentazione della campionatura dei materiali al DL; in tal caso la penale è calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire. Detta penale è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
  - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL. In tal caso la penale, calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
  - nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati, anche in sede di accertamento sommario; in tal caso la penale è calcolata sull'importo netto dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e può essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta sistemazione delle suddette opere contestate.
  - sul termine fissato dal CSE per la messa in sicurezza del cantiere rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008; in tal caso la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale e può essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta messa in sicurezza del cantiere.
  - nello sgombero del cantiere e nella pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo, a conclusione dei lavori; in tal caso la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale. Qualora l'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere d'ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all'appaltatore.
3. Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell'appaltatore.
6. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

### **37. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. La SA (e per tramite il DL, il CSE e l'organo di collaudo) compie verifiche e ispezioni in corso d'opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti all'appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori o di parte di essi, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllate.
2. Qualora durante un'ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verrà data tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando le ragioni dell'accertata irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.  
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, alla sospensione dei lavori e all'allontanamento delle imprese operanti.  
Al ricevimento della comunicazione, l'appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA dell'avvenuto adempimento.  
La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.
3. Il CSE procederà ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a:
  - l'identità degli addetti nei cantieri a mezzo di "Tessera di riconoscimento";
  - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze in cantiere", con i nominativi indicati nel POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, con l'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;
  - l'aggiornamento del POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;
  - l'avvenuta denuncia agli enti INPS, INAIL e CASSA EDILE dei nominativi delle maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei subappaltatori.
4. Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, la Direzione Lavori svolge le seguenti funzioni:
  - verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
  - provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
5. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

## **38. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE**

### **Gestione dei sinistri:**

1. Richiamando l'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano sinistri a persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP.
2. Restano a carico dell'esecutore:
  - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
  - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

### **Danni di forza maggiore:**

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
  - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
  - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
  - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. L'esecutore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare i lavori, lasciando inalterata la sola zona del danno.
5. L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **39. LAVORI A CORPO**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a regola dell'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

#### **40. EVENTUALI LAVORI A MISURA**

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo art. 32, comma 8 all. 1.7 del Codice, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia, con puntuale motivazione di carattere tecnico, con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia.
5. La contabilizzazione delle opere a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2.

#### **41. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come segue:
  - a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale all'elenco prezzi;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

#### **42. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA**

1. Non sono valutati né è prevista anticipazione del pagamento per i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

#### **43. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20%** da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 co. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

3. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
4. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del Codice.
5. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### 44. CATEGORIE CONTABILI DELL'APPALTO

1. Di seguito si riportano le categorie contabili dell'appalto. La contabilizzazione è effettuata applicando all'importo di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai corpi d'opera indicati nelle seguenti tabelle, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito:

PROSPETTO LIQUIDAZIONI					
LAVORAZIONE		IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE	%
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA</b>					
1	Abbattimenti, lavori preparatori	75.977,14 €	2.687,40 €	78.664,54 €	9,41%
2	Rinnovazione artificiale bosco, piantagioni e semine	62.046,31 €	2.194,65 €	64.240,96 €	7,68%
3	Interventi selvicolturali di miglioramento boschivo	110.779,14 €	3.918,39 €	114.697,53 €	13,72%
4	Manutenzione annua	29.522,40 €	1.044,24 €	30.566,64 €	3,66%
5	Realizzazione ponticello pedonale su roggia Morlana	76.825,30 €	2.717,40 €	79.542,70 €	9,51%
6	Realizzazione pista ciclopeditone, marciapiede lungo il parcheggio della piazza e collegamento alla via Castel Regina	257.613,42 €	9.112,08 €	266.725,50 €	31,91%
7	Impianto di illuminazione	54.187,54 €	1.916,68 €	56.104,22 €	6,71%
8	Recinzioni in legno e acciaio	47.143,10 €	1.667,51 €	48.810,61 €	5,84%
9	Arredo urbano	1.697,35 €	60,04 €	1.757,39 €	0,21%
<b>OPERE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROPRIETA' ALER</b>					
10	Muro di recinzione a confine con ASST	29.639,06 €	1.048,37 €	30.687,43 €	3,67%
11	Rasature esterne pareti adiacenti rampa e corsello box	21.239,80 €	751,28 €	21.991,08 €	2,63%
12	Sostituzione barriera in rete metallica plastificata	40.742,72 €	1.441,12 €	42.183,84 €	5,05%
		<b>807.413,28 €</b>	<b>28.559,14 €</b>	<b>835.972,42 €</b>	<b>100,00%</b>

2. Per quanto attiene i costi della sicurezza, i medesimi saranno liquidati nel rispetto di quanto previsto dal PSC e dalla norma di settore.

#### **45. I DOCUMENTI CONTABILI**

1. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:
  - il giornale dei lavori;
  - i libretti di misura;
  - il registro di contabilità;
  - lo stato di avanzamento lavori (SAL);
  - il conto finale.
2. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:
  - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
  - la qualifica e il numero degli operai impiegati;
  - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
  - l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
  - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
  - le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
  - le relazioni indirizzate al RUP;
  - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
  - le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
  - le relazioni indirizzate al RUP;
  - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
  - le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
3. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.
4. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
5. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità.

Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
  - gli acconti già corrisposti;
  - l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
  - Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
6. Il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
  7. Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice.
  8. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale o scaduto il termine assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.


#### **46. PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo **non inferiore al 25% dell'importo contrattuale**, come risultante dal registro di contabilità.
2. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, nel rispetto del programma esecutivo. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL.
3. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL.
4. Il DL liquiderà i costi della sicurezza dovuti, ai sensi dell'art. 4 p.to 4.1.6 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008. Sulla scorta delle valutazioni del CSE, si potrà non corrispondere quote di detti costi per manchevolezze o inadempimenti. Sarà quindi assegnato all'appaltatore un termine per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si provvederà al reintegro della somma trattenuta nel SAL successivo. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di inadempimento, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, tenuto conto del fatto che il mantenimento delle condizioni di sicurezza costituisce elemento imprescindibile del cantiere.
5. Adottato il SAL, il direttore lavori lo trasmette tempestivamente al RUP per l'emissione del relativo certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell'art. 125 co. 5 del Codice, è emesso contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
12. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella



documentazione contabile:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
  - b) incrementato dei costi della sicurezza;
  - c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di liquidazione finale;
  - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
6. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
  7. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del CdP.
  8. La liquidazione è comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".
  9. Se i lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo **superiore al 75% dell'importo di contratto**, potrà essere emesso un SAL in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
  10. Salvo quando previsto dal co. 5 dell'art. 121 del Codice, qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione del SAL e all'emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.



#### 47. CONTO FINALE ED AVVISO AI CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO


1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati,

aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

2. Il Conto Finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione ("Relazione sul conto finale"), in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, costituita da:
  - Verbale/i di consegna dei lavori;
  - atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
  - eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  - eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  - ordini di servizio impartiti;
  - sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
  - verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
  - certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  - eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
  - processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP;
  - atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
  - tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
3. Il RUP invita quindi l'Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.
4. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
5. Se l'Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.
6. Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
7. Ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati.
8. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti adempimenti:
  - presentazione di cauzione ex art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

- presentazione della documentazione di cui agli articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
  - verifica della regolarità contributiva da parte della SA, mediante acquisizione di DURC di congruità;
  - presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.
9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice e dell'art. 1666 co. 2 del CC.
  10. Ai sensi dell'art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo/CRE assuma carattere definitivo.
  11. Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato II.14 al Codice, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.



#### 48. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:
  - a) all'acquisizione d'ufficio da parte della SA dei DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - b) all'assolvimento degli adempimenti prescritti all'articolo "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
  - c) al rilascio, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, dell'attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante in cantiere, di cui al successivo comma 3;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'appaltatore e/o dei subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del Codice la SA trattiene dal CdP l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'appaltatore a provvedere entro 15 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvederà ad inoltrare le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. Si fa inoltre presente che la SA, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

#### 49. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

#### 50. REVISIONE PREZZI

1. Il computo metrico estimativo è stato redatto mediante prezzi unitari derivanti da elenchi prezzi ufficiali, tenendo conto delle risorse umane, delle attrezzature e dei prodotti impiegati per la realizzazione dell'opera:
  - **risorsa umana:** fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo - manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
  - **attrezzatura:** fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:
    - **nolo a freddo:** il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
    - **nolo a caldo:** comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
  - **prodotto:** risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo

del trasporto.

2. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la clausola di revisione dei prezzi.
4. La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
5. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.
6. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.
7. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
  - nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

## **51. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell'art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.
3. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

## **52. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
  - a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione) (art. 120, comma 1, lett. a));
  - b) si rendono necessari lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente nel contempo:
    - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
    - comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante.
  - c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione causate da circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, denominate "varianti in corso d'opera". Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
  - d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
    - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
    - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice);
    - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
  - e) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
    - le soglie di rilevanza europea fissate all'articolo 14 del Codice;
    - il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
  - f) le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro valore. Per la definizione di modifica sostanziale e non sostanziale, si rimanda ai commi 6 e 7 dell'art. 120 del Codice.
  - g) se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del Codice, in caso di modifiche di cui al precedente comma 1 lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; nel caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
3. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento

della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 co.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
  - desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del Codice, ove esistenti;
  - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
7. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, si rimanda all'allegato II.18 del Codice.
8. Ai sensi del co. 9 dell'art. 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore dovrà procedere all'esecuzione alle condizioni originariamente previste e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
9. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al co. 1 lett. b) e c) dell'art. 120 del Codice, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia.
10. Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. nello specifico:
  - ai sensi del comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14, la stazione appaltante comunica all'ANAC, tramite l'osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro perfezionamento;
  - ai sensi del comma 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP direttamente ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

## **CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **53. SUBAPPALTO**

1. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, è ammesso il subappalto entro i limiti descritti all'art. 4 del presente Capitolato.

2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
6. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
  - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
  - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la **Richiesta di subappalto**, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica. In fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, la stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore la presentazione del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la **Richiesta di subappalto**, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica, specificati all'interno delle **"Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture"** allegate quali parti integranti del presente capitolato.
9. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.
10. L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
11. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento



della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.

12. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso venisse incrementato, sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa.
13. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.
14. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
15. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione:
  - il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato;
  - la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e all'allegato 2 della DGR XI/6605 del 30/06/2022 (clausola T&T)

Per le specifiche in merito alle comunicazioni di cui al presente comma, si rimanda **“Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture”** allegate quali parti integranti del presente capitolato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

16. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, per le quali i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
17. Se durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
18. Ai sensi del co. 13 dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di cantiere, inserendo i nominativi dei subappaltatori autorizzati.
19. Ai sensi del co. 14 dell'art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è

verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

20. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore:

- l'affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- l'appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta.

21. La SA rilascia all'appaltatore il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL), scomputando il valore e la categoria di quanto eseguito in subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla SA i CEL relativi alle prestazioni realmente eseguite.

#### **54. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 119 co. 6 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante:
  - in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
  - per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
  - degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
3. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice.

#### **55. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. Ai sensi del co. 11 dell'art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del co. 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
  - quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti è subordinato:
  - all'emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;
  - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente comunicate all'appaltatore e al subcontraente, relativi a lavorazioni/prestazioni eseguite dal subcontraente medesimo;
  - alla condizione che l'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l'importo del SAL e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del subcontratto comunicato alla SA;
  - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta emissione del SAL l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:
  - la proposta motivata di pagamento;
  - la parte dei lavori eseguiti dal subcontraente;
  - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - la dichiarazione del subcontraente che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel SAL in argomento;
  - l'indicazione della categoria, tra quelle di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL.
4. Qualora invece l'appaltatore paghi il subcontraente, l'appaltatore deve trasmettere alla SA entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:
  - copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
  - dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **56. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA**

1. Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi ad una determinata categoria di lavori per i quali il disciplinare ne consentiva l'attestazione del possesso mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del Codice, la SA, per il tramite del RUP e della DL, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse umane e strumentali medesime nell'esecuzione dell'appalto.
2. In particolare, l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma.
3. L'accertamento, da parte della DL, di opere non eseguite a regola d'arte da parte

dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall'art. 122 del Codice.

4. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice ai sensi del quale, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

## **CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE**

### **D'UFFICIO**

#### **57. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE**

1. Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori.

Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del primo atto contabile.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

#### **58. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE**

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
2. Non costituiscono riserve:
  - le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
  - le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
  - il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
  - le contestazioni circa la validità del contratto;

- le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
  - il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/CRE mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
  4. Ai sensi del co. 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 al Codice, le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:
    - la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
    - l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
    - le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
    - le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
    - le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
  5. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
  6. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni ex art. 7 co. 4 dell'allegato II.14 del Codice o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
  7. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
  8. Nel rispetto di quanto previsto al co. 3 dell'art. 210 del Codice, il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
  9. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, acquisisce anche la relazione riservata da parte dell'organo di collaudo, ove costituito.
  10. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
  11. Ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
    - ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;

- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

## **59. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dalla DL.
2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l'accordo bonario o la transazione di seguito descritti e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta all'autorità competente presso il Foro di Bergamo.
3. In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all'art. 213 del Codice e ai documenti di gara.

### **ACCORDO BONARIO**

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.
5. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
6. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DL, acquisita la relazione riservata del DL e dell'organo di collaudo, ove costituito, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DL.
11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
  - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
  - effettuano eventuali ulteriori audizioni;

- istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
  - formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
  13. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della SA.
  14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

### **TRANSAZIONE**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 €, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

### **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Ove previsto dalla norma, il collegio consultivo tecnico (cd. CCT) esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del Codice civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
2. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
3. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico dell'opera ai sensi dell'articolo 216 co. 4 del Codice.
4. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni (o di 20 giorni in casi particolari) decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione.

## **60. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA', GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA'**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, la SA può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 co. 6 del Codice;
  - con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 co. 3 lett. a) (soglie fissate all'art. 14 del Codice) e b) (il 15% del valore iniziale del contratto);
  - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
2. La SA ha altresì facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore (o di revocare l'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
  - mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio dei lavori entro i termini prescritti;
  - mancato avvio dei lavori a seguito dell'intervenuta consegna;
  - inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
  - frode nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempimento alle disposizioni del DL riguardo al rispetto puntuale dell'avanzamento del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia, ove applicabili;
  - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, dal Programma Esecutivo e dal Cronoprogramma allegato al presente capitolato;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;



- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008, dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;
- azioni od omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere del personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell'A.T.S.
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato decreto;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo "AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA";
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.
- violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI**

3. Il contratto può essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DL, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Nei casi di cui al precedente comma, il DL:
  - invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
  - formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
  - acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la SA, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 3 del Codice;
  - comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al DL la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Il DL fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 co. 4 del Codice.
6. L'organo di collaudo (il DL in caso di CRE), acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il DL assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si redige

processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la SA risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

#### **ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

8. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole del costruire, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori la SA farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.
9. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.
11. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai co. 1 lett. c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 dell'art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice.
13. Risolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA; in caso di mancato rispetto del termine, la SA provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
14. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
15. Fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.
16. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
17. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice si applica, in deroga ai co. 1 e 2 dell'art. 124 del Codice, l'art. 216 co. 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori del CCT.
18. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto e gli

accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni ex art. 18 co. 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la SA procede ai sensi dei co. 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.

## **CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **61. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Intervenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve darne immediata comunicazione al DL, il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare il Certificato di Ultimazione Lavori.
1. L'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori è subordinata al rilascio, da parte dell'appaltatore, della documentazione necessaria alla piena agibilità, funzionalità e collaudabilità dell'opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - dichiarazioni di corretta posa / certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa termica, acustica, antincendio, di sicurezza;
  - elaborati progettuali aggiornati (*as-built*) sottoscritti dall'appaltatore e dal DL, in formato digitale;
  - dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 correlate dai rispettivi allegati sottoscritti dall'appaltatore/esecutore delle opere impiantistiche e avvallate dal DL, ove previste opere di natura impiantistica;
  - certificati di restituibilità dei luoghi / di avvenuta bonifica ambientale, ove previsti;
  - manuali d'uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT, denunce INAIL ecc... degli impianti, ove previsti;
  - esiti delle prove di funzionamento, esiti delle prove di laboratorio e collaudi tecnici specifici.

Da ciò ne deriva che, in mancanza dei suddetti documenti, il DL non può di emettere il Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per l'esecuzione delle opere sia scaduto, si prefigurano le condizioni per l'applicazione delle penali.

Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del Codice.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

2. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all'apposito articolo del presente capitolato.
3. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di piccola entità di cui al precedente comma), l'appaltatore dovrà sgomberare il cantiere e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo e dei manufatti installati. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potrà provvedere d'ufficio, rivalendosi sull'appaltatore come previsto nell'articolo delle penali del presente capitolato.
4. Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo da parte della SA.

## 62. COLLAUDO

1. Ai sensi dell'art. 116 del Codice, il presente lavoro è soggetto a collaudo per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Nello specifico, ai sensi della sezione III dell'allegato II.14 del Codice, il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla norma.
4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Ai fini delle operazioni di collaudo, il DL mette al corrente l'esecutore, affinché intervenga alla visita di collaudo. Qualora l'esecutore non si presenti, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla SA e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
6. L'esecutore deve mettere a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
7. Durante le visite di collaudo vengono redatti appositi processi verbali, firmati dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.
8. L'organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta se il lavoro è collaudabile, a quali condizioni e restrizioni si può collaudare, i provvedimenti da prendere se non è collaudabile, le modificazioni da introdursi nel conto finale, il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore;
9. L'organo di collaudo esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori e redige apposita relazione riservata, in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
10. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di collaudo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP, presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla SA la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
11. Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non

preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla SA, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla SA, che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non esonera il DL e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

12. Al termine delle verifiche, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Codice.
13. Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la SA trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.
14. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 co. 3 dell'allegato II.14: l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della SA. In caso di esecuzione in danno si applicano le procedure di cui all'art. 50 co. 1 del Codice.
15. Qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità dell'opera, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
16. Ai sensi del co. 3 dell'art. 26 dell'Allegato II.14 del Codice, la SA, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del certificato di collaudo, delibera sull'ammissibilità del medesimo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la SA o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della SA sono notificate all'esecutore.
17. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di collaudo oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. In tal caso, l'organo di collaudo emette apposita relazione acclarante la totalità delle spese effettuate.
18. Qualora le opere lo richiedano, il collaudo tecnico-amministrativo comprenderà anche il collaudo tecnico -funzionale degli impianti in corso d'opera e/o il collaudo statico in corso d'opera, disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018, prettamente degli elementi strutturali.
19. Ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
  - ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
  - alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

20. Ai sensi dell'art. 116 co. 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione (cd. CRE) sostituisce il certificato di collaudo nei seguenti casi:
- per lavori di importo  $\leq 1$  milione di euro;
  - per lavori di importo  $> 1$  milione di euro e  $<$  alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 co. 1 lett. a) del Codice, purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
    - opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III - costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi senza svolgere funzioni pubbliche (scuole, teatri, biblioteche) e IV - costruzioni con funzioni pubbliche e di importanza strategica, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
    - opere e lavori di natura prevalentemente strutturale, quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    - lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
    - opere realizzate mediante finanzia di progetto, disciplinate dal Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del Codice;
    - opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
21. Il CRE è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

### **63. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. La presa di consegna dell'opera da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
2. Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino alla data di effettiva presa in consegna.
3. La SA si riserva la facoltà di presa in consegna anticipata (parziale o totale) dell'opera ai sensi alle condizioni previste all'art. 24 dell'allegato II.14 del codice.

## **CAPO 10. NORME FINALI**

### **64. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, l'appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.
2. Tutti per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore

di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

#### **65. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
  - a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione della DGR XI/1751 del 17/06/2019;
  - b) Codice etico di comportamento dell'ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.
1. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

#### **66. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ**

**(applicazione clausola T&T temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del 28.05.2024)**

1. ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.
2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale

conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.
5. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

#### **67. CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all'art. 18 del Codice e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

#### **68. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Aler, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del contratto medesimo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Aler di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.



4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.
5. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Aler e dall'appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'Aler.
6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO: LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

# LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

REVISIONI DEL DOCUMENTO:	data	riferimento normativo
Rev. 01	09/2022	D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; dal DL 32/2019 conv. con modif. con L. 55/2019; dal DL 76/2020 conv. con modif. con L. 120/2020; dal DL 77/2021 conv. con modif. con L. 108/2021, dalla L. Europea 238/2021; dal decreto-legge n. 36/2022
Rev. 02	01/2024	D.Lgs. 36/2023 così come modificato dalla L. 170/2023 di conversione con modificazioni del DL 132/2023
Rev. 03	06/2024	DGR n. XII/2388 Seduta del 28/05/2024: sospensione adempimento clausola T&T Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023: verifica del possesso dei requisiti tramite FVOE 2.0

ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC [direzione@pec.alerbg.it](mailto:direzione@pec.alerbg.it)  
Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC [aler.lecco@pec.regione.lombardia.it](mailto:aler.lecco@pec.regione.lombardia.it)  
Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC [aler.so@pec.retesi.it](mailto:aler.so@pec.retesi.it)  
C.F. e P.IVA 00225430164



## Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI .....</b>	<b>5</b>
A. IL SUBAPPALTO .....	5
B. IL COTTIMO .....	6
C. LA FORNITURA CON POSA IN OPERA .....	7
D. IL NOLO A CALDO E A FREDDO .....	8
E. I “CONTRATTI SIMILARI” .....	9
F. ALTRE TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTO DIVERSE DAI SUBAPPALTI, DAI COTTIMI O DAI CONTRATTI SIMILARI .....	10
G. I LAVORATORI AUTONOMI .....	11
<b>3. ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST, ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, ABILITAZIONE A OPERARE SUGLI IMPIANTI DM 37/2008 .....</b>	<b>12</b>
<b>4. I DIVIETI .....</b>	<b>13</b>
A. SUBAPPALTO “A CASCATA” .....	13
<b>5. QUOTA SUBAPPALTABILE O AFFIDABILE A COTTIMO .....</b>	<b>14</b>
<b>6. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO/ COTTIMO/ CONTRATTO SIMILARE .....</b>	<b>15</b>
A. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SUBAPPALTO/COTTIMO .....	15
B. DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA .....	17
C. ESAME DELLA RICHIESTA E TEMPI DELL’ISTRUTTORIA .....	17
D. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO/COTTIMO .....	17
E. GLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI .....	19
F. LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DURC .....	19
G. LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA COMPRENSIVA DELLA VERIFICA DI CONGRUITA’ DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA .....	20
H. CONSEGUENZE IN ASSENZA DELL’AUTORIZZAZIONE .....	20
<b>7. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI .....</b>	<b>21</b>
<b>8. DISPOSIZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E PER CONSORZI .....</b>	<b>22</b>
<b>9. SINTESI DEL PROCESSO DEL SUBAPPALTO/COTTIMO (autorizzazione) E DEL SUB- CONTRATTO (comunicazione) .....</b>	<b>25</b>
<b>10. DISTACCO DI PERSONALE TRA IMPRESE .....</b>	<b>27</b>
<b>11. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE E AL SUB-CONTRAENTE .....</b>	<b>28</b>
A. PRIMA DELL’INIZIO DELLE PRESTAZIONI .....	28
B. IN SEDE DI LIQUIDAZIONE .....	28
C. CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CEL) – CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE .....	30
<b>12. ALLEGATI .....</b>	<b>31</b>

## 1. PREMESSA

1. Le presenti linee guida si applicano alle procedure di affidamento pubblicate ai sensi del **D.Lgs. 36/2023 (cd. "Codice")**.

Si precisa tuttavia che, in applicazione del principio del tempus *regit actum*, in assenza di norme transitorie che derogano a tale regola, la disciplina applicabile è quella vigente all'atto della pubblicazione del bando di gara.

2. Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante Aler Bergamo Lecco Sondrio (cd. SA), nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari esonerate dall'obbligo autorizzativo. Costituiscono quindi il riferimento cui l'Appaltatore, che intende ottenere un'autorizzazione al subappalto o comunicare un sub-contratto, deve attenersi per la predisposizione della relativa documentazione.
3. Le presenti linee guida, unitamente ai modelli ad esse allegati, sono espressamente richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I e fanno parte del contratto. Pertanto l'appaltatore è tenuto a consegnare copia delle medesime ai subcontraenti:
  - prima di presentare la richiesta di autorizzazione al subappalto/ cottimo/ contratto simile alla SA;
  - prima di trasmettere i dati relativi al sub-contratto alla SA.
4. L'Appaltatore ed il subcontraente hanno l'obbligo della completa conoscenza delle Linee Guida e di attenersi ai contenuti delle stesse.

## 2. TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI

Sulla base della normativa vigente in materia, nell'ambito degli appalti pubblici sono possibili diverse tipologie di sub-contratti (ovvero contratti stipulati tra l'Appaltatore ed un soggetto terzo), aventi ad oggetto prestazioni necessarie alla realizzazione dei lavori, forniture e prestazioni di servizi.

La corretta identificazione della tipologia di sub-contratto a cui riferire una prestazione che l'Appaltatore intende sub-affidare ad un soggetto terzo risulta di particolare importanza in quanto alcuni sub-contratti sono soggetti ad uno specifico regime autorizzativo da parte della SA, che presuppone anche la sussistenza in capo al soggetto terzo di particolari requisiti per poter svolgere la prestazione.

### A. IL SUBAPPALTO

Secondo l'art. 1655 del Codice Civile, l'appalto è il contratto col quale una parte – l'Appaltatore - assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera verso un corrispettivo in danaro da parte del committente. L'Appaltatore al fine di conseguire il risultato deve, quindi, organizzare manodopera e mezzi d'opera e fornire i materiali (art. 1658 del Codice Civile). La definizione formulata dal Codice Civile consente quindi di inquadrare l'appalto come un'obbligazione "di risultato" in quanto, fermo restando il potere dell'Appaltatore di gestire in autonomia la fase di esecuzione, il pieno adempimento coincide solo con il completamento dell'opera, la quale deve risultare esente da vizi o difformità.

Il codice non fornisce alcuna ulteriore precisazione sull'appalto. La lett. b) del comma 1 dell'art. 2 dell'allegato I.1 si limita infatti a precisare che i «contratti di appalto» o «appalti pubblici» sono quei contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.

Il Codice Civile non fornisce la definizione di subappalto e, per tale istituto, si limita a precisare che esso non è consentito, indipendentemente dall'importo del contratto di subappalto, a meno che non sia autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Il Codice stabilisce, all'art. 119, che il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione e rischi a carico del subappaltatore.

Con il contratto di subappalto, l'Appaltatore conferisce quindi a sua volta ad un terzo (cd. *subappaltatore*) l'incarico di eseguire lavori, servizi o forniture che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto, caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale.

Il subappaltatore assume, nei confronti dell'Appaltatore, l'obbligazione di eseguire, a proprio rischio, parte dei lavori, organizzando anch'egli manodopera, mezzi d'opera e fornendo i materiali necessari.

**L'essenza del subappalto è, quindi, la terzietà del subappaltatore rispetto all'Appaltatore. Il subappaltatore esegue la parte dell'opera servendosi della propria organizzazione d'impresa, in posizione d'indipendenza e autonomia rispetto all'Appaltatore, di cui non condivide l'organizzazione. Il subappaltatore deve quindi fornire, oltre alla manodopera, anche tutti i mezzi ed i materiali necessari per realizzare la parte dell'opera oggetto del contratto di subappalto.**

L'impegno di eseguire a proprio rischio parte dell'opera, assunto dal subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore, **comporta l'assunzione di un'obbligazione di "risultato"** e non di mera "somministrazione di mezzi".

**Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione amministrativa** (art. 119 del codice), indipendentemente dall'importo del contratto, dalla sua misura percentuale rispetto all'importo del contratto d'appalto o dalla percentuale di manodopera impiegata nelle lavorazioni.

L'autorizzazione al subappalto consente alla SA di condurre la verifica sul possesso dei requisiti nel corso dell'istruttoria procedimentale volta al rilascio di tale autorizzazione.

## **B. IL COTTIMO**

L'affidamento a cottimo è soggetto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, alla medesima disciplina autorizzativa del subappalto, e pertanto diviene necessario individuare compiutamente l'oggetto di tale sub-contratto.

La definizione di cottimo è espressa dalla lett. ee) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice, che definisce che **il cottimo è l'affidamento della sola prestazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati e non all'importo del sub-contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.**

L'unica differenza, quindi, tra il subappalto e il cottimo è che:

- nel subappalto, il subappaltatore necessariamente fornisce, oltre alla manodopera, anche tutti i materiali ed i mezzi necessari per realizzare la parte dell'opera oggetto del sub-contratto,
- nel cottimo, il cottimista fornisce tutta la manodopera, utilizzando, in tutto o in parte, materiali e/o mezzi forniti dall'Appaltatore.

**Non sussiste alcuna differenza tra il subappaltatore ed il cottimista in ordine alla struttura dell'impresa ed alla sua organizzazione, in quanto la stessa norma definisce il cottimista "impresa subappaltatrice" e ad esso richiede il possesso di tutti i requisiti di qualificazione propri del subappaltatore (e dell'Appaltatore).**

In merito alla natura del contratto di cottimo, il fatto che la norma specifichi che il cottimista è "impresa subappaltatrice" e richieda per esso la stessa qualificazione richiesta al subappaltatore per poter realizzare la parte oggetto del sub-contratto, rende le tradizionali differenze tra cottimista e subappaltatore, legate alla più semplice organizzazione d'impresa del primo rispetto al secondo, ormai completamente superate.

La richiesta formulata al cottimista di disporre dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale di lavori, servizi o forniture affidati (ovvero al valore della parte d'opera che il cottimista deve realizzare), indipendentemente dal fatto che tutto o parte del materiale e/o mezzi sia fornito dall'Appaltatore, conferma infatti che secondo il legislatore il cottimista, analogamente al subappaltatore, si può effettivamente sostituire con la sua autonoma organizzazione all'organizzazione dell'Appaltatore nell'esecuzione della parte d'opera.

Entrambi i soggetti assumono, nei confronti dell'Appaltatore, l'obbligazione di eseguire a proprio rischio e con la propria autonoma organizzazione la parte di lavori oggetto del sub-contratto, per realizzare la quale devono disporre dei medesimi requisiti di qualificazione.

**Per evitare il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera (che sussiste quando il sub-contrattante mette a disposizione dell'Appaltatore una mera prestazione lavorativa), è necessario**

**che il cottimista operi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.** A tal fine, è necessario che la responsabilità dell'utilizzo dei mezzi eventualmente forniti dall'Appaltatore rimanga totalmente in capo al cottimista.

In coerenza con quanto sopra esposto, come previsto lett. ee) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice, **la verifica dei requisiti di qualificazione del cottimista deve essere condotta, da parte della SA, con riferimento al valore complessivo dei lavori affidati a cottimo, ovvero al valore della parte d'opera che deve realizzare il cottimista, risultante dalla somma dell'importo oggetto del contratto di cottimo (valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, al lordo quindi dell'eventuale ribasso applicato dal cottimista) e del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore.** Per consentire tale verifica l'Appaltatore, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista.

**Per le stesse motivazioni è il valore complessivo della parte d'opera che deve realizzare il cottimista, e non l'importo del solo contratto di cottimo, che va ad incidere sulla quota percentuale dei lavori, dei servizi o delle forniture subappaltabile.**

Sempre in quest'ottica, il Certificato di Esecuzione Lavori attribuirà al cottimista l'importo complessivo della parte d'opera realizzata, comprensivo, quindi, anche del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera, forniti dall'Appaltatore.

Il cottimo soggiace alla medesima disciplina autorizzatoria prevista dall'art. 119 del codice per il subappalto e, pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono sussistere tutte le condizioni previste dal citato art. 119.

Analogamente a quanto avviene per il subappalto, sono assoggettati al regime autorizzatorio tutti i cottimi, indipendentemente dalla percentuale della manodopera impiegata o del valore del sub-contratto rispetto a quello del contratto di appalto.

Il valore del sub-contratto rileva unicamente ai fini dell'eventuale abbreviazione dei tempi (15 o 30 giorni) connessi agli adempimenti di competenza della Stazione appaltante, così come previsto dal comma 16 dell'art. 119 del codice.

### **C. LA FORNITURA CON POSA IN OPERA**

**La fornitura con posa in opera è il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l'installazione, ovvero la posa in opera.**

Secondo il Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, i contratti di fornitura e posa in opera sono caratterizzati, rispetto all'appalto, non solo dalla prevalenza del bene fornito sull'attività lavorativa, ma anche dal fatto che nei lavori il bene viene in evidenza ed ha interesse per il committente in quanto realizzato per intero dall'Appaltatore, mentre nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore, il quale aggiunge alla prestazione tipica del venditore un'attività (la posa in opera), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare.

La differenza tra la fornitura con posa in opera ed il subappalto non è correlata, pertanto, al valore economico del materiale fornito rispetto al valore complessivo del sub-contratto.

Con la Deliberazione 10 aprile 2013 n. 14 l'A.V.C.P. ha chiarito che, nel contratto di fornitura con posa in opera, l'elemento "posa in opera", rispetto alla "fornitura", riguarda specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione che possiede già di per sé, cioè indipendentemente dalla sua posa in opera. Pertanto, secondo l'Autorità, quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, non è consentito porre rilievo alla loro



“fornitura” anche se di valore superiore al 50%, in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma l’appalto non muta per questo la propria natura giuridica.

In sintesi, l’elemento discriminante per stabilire se una prestazione rientri nella fattispecie del lavoro, e quindi del subappalto, piuttosto che della vendita, e quindi della fornitura con posa in opera, va individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o comunque, una modificazione che ne muta o altera le caratteristiche. La prestazione è quindi inquadrabile come fornitura con posa in opera quando la posa in opera risulta attività sostanzialmente accessoria del bene fornito, senza che lo stesso si trasformi in una cosa diversa. La prestazione è invece inquadrabile come lavoro, e quindi subappalto, quando il bene fornito viene trasformato in qualcosa di diverso o vengono apportate ad esso modificazioni tali da mutarne la destinazione d’uso.

Si ricorda che l’Appaltatore non può frazionare una prestazione di fornitura con posa in opera al solo scopo di restare al di sotto dei limiti previsti co. 2 dell’art. 119 del Codice ed eludere, quindi, gli obblighi normativi correlati ai “contratti simili”. Tale frazionamento, infatti, è accettabile unicamente se giustificato da fatti oggettivamente verificabili quali, ad esempio, la necessità di eseguire la relativa posa in opera in fasi temporali nettamente distinte – come da previsioni del cronoprogramma allegato al contratto – o l’intervenuta approvazione di una perizia di variante che reintroduca, in un momento diverso e non prevedibile all’atto della consegna dei lavori, le condizioni per l’ulteriore ricorso ad medesimo fornitore.

Si evidenzia, infine, che il DL/DEC verificherà in fase esecutiva l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto di fornitura e posa in opera non riconducibili in realtà ad un subappalto o ad un contratto simile. Sul punto, si richiamano altresì la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della SA sui sub-contratti.

#### ***D. IL NOLO A CALDO E A FREDDO***

**Una figura peculiare di subcontratto è il contratto di noleggio, che consente di utilizzare attrezzature in modo saltuario e di disporre di mezzi rispondenti alle più recenti proposte tecnologiche ed alle normative ambientali.**

Nel nostro ordinamento il noleggio non costituisce un contratto tipico; tale figura contrattuale rientra, quindi, nell’alveo dei contratti di locazione di cui agli artt. 1571 e ss. del Codice civile.

Sul piano pratico, inoltre, sussiste un’importante distinzione tra noli “a caldo” e “a freddo”, basata sul fatto che, nel secondo caso, accanto al macchinario, vi è la messa a disposizione di un operatore competente nell’utilizzo dell’attrezzatura locata, che si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. La differenza tra i due contratti è particolarmente rilevante, in quanto solo il nolo a caldo è sottoposto alla disciplina dei cd. “contratti simili” e quindi del subappalto, laddove ne ricorrano le condizioni.

Il contratto di nolo a caldo costituisce esplicazione dell’autonomia contrattuale dell’Appaltatore, al fine di acquisire la disponibilità di un macchinario, del quale sia sprovvisto, senza però deferire il suo utilizzo all’organizzazione di una impresa estranea, come avviene invece in caso di subappalto.

Pertanto, la differenza tra il nolo a caldo ed il subappalto va identificata nel fatto che nel nolo a caldo l’operatore specializzato, con il relativo mezzo, pur concorrendo all’obbligazione dell’Appaltatore, non si sostituisce all’Appaltatore stesso nell’esecuzione dell’opera, ma agisce

esclusivamente sotto il suo controllo, rientrando quindi tra i mezzi che l'Appaltatore organizza e gestisce a proprio rischio per realizzare l'opera (art. 1655 del Codice Civile).

Non è un caso che la differenza tra subappalto e nolo a caldo sia nota anche alla giurisprudenza civile, in sede di applicazione dell'art. 2049 del Codice Civile, ai fini della individuazione del soggetto responsabile ai sensi di tale articolo, e che viene coerentemente individuato non nel locatore (che è il datore di lavoro dell'operatore del mezzo), bensì nell'Appaltatore, "in quanto l'addetto agisce come preposto di quest'ultimo, essendo stato temporaneamente assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo".

Si evidenzia, infine, che il DL verificherà in fase esecutiva l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto un nolo a caldo, non riconducibili in realtà ad un subappalto o ad un contratto simile. Sul punto, si richiamano altresì la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della Stazione appaltante sui sub-contratti.

*NOTA BENE: preme segnalare che, ai sensi del co. 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa rientrano i noli a caldo e i noli a freddo di macchinari. Pertanto, per dette attività vige l'obbligo, da parte del sub-contraente, dell'iscrizione alla c.d. white list.*

## **E. I "CONTRATTI SIMILARI"**

Ai sensi del co. 2 dell'art. 119 del Codice, è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, **quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, contemporaneamente, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto da affidare.**

Il co. 5 dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., ora abrogato, chiariva che per attività "ovunque espletate" si intendono, comunque, solo quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto, escludendo quindi quelle poste in essere altrove (ad es. nello stabilimento di produzione di un elemento prefabbricato).

Il co. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (ora co. 2 dell'art. 119 del Codice) è stato interpretato dall'A.V.C.P. (determinazioni A.V.C.P. del 22 maggio 2001 n. 12 e 16 ottobre 2002 n. 27), la quale ha chiarito che la norma riguarda i cosiddetti "**contratti simili**", cioè quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori – in quanto la loro natura giuridica è diversa – ma che prevedono comunque l'impiego di manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo, in relazione ai quali la norma ha stabilito delle soglie (economiche e di incidenza della manodopera), superate le quali tali subcontratti sono equiparati al subappalto e, conseguentemente, debbono essere assoggettati alla medesima disciplina autorizzativa.

Riassumendo, il "**contratto simile**" è equiparato al subappalto e, come tale, soggetto alla medesima disciplina autorizzativa, qualora ricorrano **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- **importo del sub-contratto > al 2% del valore complessivo del contratto d'appalto o di importo superiore a 100.000,00 euro;**
- **costo della manodopera > 50% dell'importo del subcontratto.**

La distinzione tra subappalto e attività riconducibili ai sub-contratti/contratti simili, quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, non è sempre agevole. La necessità di tale distinzione, risulta di estrema importanza nel caso in cui la prestazione oggetto del sub-contratto non soddisfi contemporaneamente le due condizioni sopra enunciate. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, infatti, la prestazione, indipendentemente dalla sua vera natura (lavoro – e quindi subappalto – o prestazione diversa – e quindi “contratto simile”), deve essere assoggettata al regime autorizzatorio previsto dall’art. 119 del codice.

#### **F. ALTRE TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTO DIVERSE DAI SUBAPPALTI, DAI COTTIMI O DAI CONTRATTI SIMILARI**

**Si considerano sub-contratti le fattispecie contrattuali in cui la prestazione non sia configurabile in termini di lavoro, come subappalto o cottimo, e che si differenziano dai “contratti simili” di cui al paragrafo precedente.**

Per questi sub-contratti, inclusi quindi le forniture con posa in opera ed i noli che non presentano i requisiti per essere considerati “contratti simili”, non è necessaria l’autorizzazione della Stazione appaltante.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 119 del Codice, **l’Appaltatore ha l’obbligo di COMUNICAZIONE alla SA**, per tutti i sub-contratti, almeno le seguenti informazioni:


- il nome del subcontraente,
- l’importo del contratto,
- l’oggetto del servizio o fornitura affidati,
- i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al co.7 dell’art. 3 della L. 136/2010,
- la documentazione a comprova del fatto che il sub-contratto contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 co. 9 della L. n. 136/2010 e **all’allegato 2 della DGR XI/6605 del 30/06/2022 (clausola T&T) (adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XII/2388 Seduta del 28/05/2024).**

Ai sensi del co. 3 dell’art. 119 del codice, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Si evidenzia che il DL/DEC verificherà in fase esecutiva l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto non riconducibili ad un subappalto o ad un contratto simile. Sul punto, si richiamano altresì la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della Stazione appaltante sui sub-contratti.

SE L'ATTIVITA' DA AFFIDARE AL SUBCONTRAENTE **NON E' UN LAVORO**  
(ad es. Fornitura e posa in opera di beni, Noli ecc.):



Laddove si realizzino le condizioni di cui al caso 1, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto ("contratto simile") e dunque soggetto alla relativa disciplina, che prevede, tra l'altro, la necessità di una preventiva autorizzazione ed il computo dell'importo del subcontratto, ai fini del calcolo della quota subappaltata. Si applicano inoltre anche le disposizioni in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore, assieme ad ogni altro effetto di legge.

## G. I LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoro autonomo è disciplinato dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il lavoratore autonomo è una "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d'appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un'opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale.

La differenza risiede nel fatto che, nel caso di lavoro autonomo, il debitore realizza l'opera con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio mentre nel caso di appalto il debitore, ovvero l'imprenditore, organizza il lavoro altrui.

CASISTICHE:

1. qualora il lavoratore autonomo realizzi una parte d'opera nell'ambito di un contratto di appalto → la sua attività, a meno che non riguardi aspetti minimali, si configura come **subappalto** ed è soggetta ad **autorizzazione**.
2. qualora al lavoratore autonomo siano affidate **attività secondarie, accessorie o sussidiarie** ai sensi del co. 3 lett. a) dell'art. 119 del codice, l'affidamento **non si configura come subappalto**. Per tali sub-affidamenti, vige l'**obbligo di comunicazione** alla Stazione appaltante: l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante almeno il nome del subcontraente, l'importo del

contratto, l'oggetto del sub-affidamento e i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al co.7 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

### **3. ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST, ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, ABILITAZIONE A OPERARE SUGLI IMPIANTI DM 37/2008**

#### **ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST**

Nel caso in cui il sub-affidamento preveda la realizzazione di una delle attività di cui al co. 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, il subappaltatore dovrà dichiarare l'iscrizione nella cd. white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica.

Ai sensi del co. 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa rientrano:

l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;

il confezionamento, la fornitura ed il trasporto di calcestruzzo e di bitume;

i noli a freddo di macchinari;

i noli a caldo;

la fornitura di ferro lavorato;

gli autotrasporti per conto di terzi;

la guardiania dei cantieri;

i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

#### **ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Ai sensi dell'art. 212 co. 5 D.Lgs. n. 152/2006, il subappaltatore deve possedere l'iscrizione all'"Albo Nazionale Gestori Ambientali" nel caso di:

- raccolta e trasporto di rifiuti;
- bonifica dei siti;
- bonifica dei beni contenenti amianto;
- commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

#### **ABILITAZIONE A OPERARE SUGLI IMPIANTI DM 37/2008**

Qualora le opere richiedono di abilitazione a operare sugli impianti ex DM 37/2008, il certificato camerale del subappaltatore deve riportare le relative abilitazioni all'esecuzione degli impianti tecnici.

## **4. I DIVIETI**

### **A. SUBAPPALTO "A CASCATA"**

L'art. 119 del codice prevede, al comma 17, che le stazioni appaltanti indichino, nei documenti di gara, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al co. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

## **5. QUOTA SUBAPPALTABILE O AFFIDABILE A COTTIMO**

Ai sensi del co. 1 dell'art. 119 del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1 lettera d del codice (sostituzione dell'aggiudicatario), è nulla:

- la cessione del contratto
- l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate
- la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
- la prevalente esecuzione delle lavorazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per il dettaglio sulle quote subappaltabili si rimanda ai contenuti del Capitolato speciale d'appalto – parte I.

## 6. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO/ COTTIMO/ CONTRATTO SIMILARE

Ai sensi del co. 4 dell'art. 119 del codice, l'appaltatore può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto principale, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni/prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui ai Capi II e III del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la **Richiesta di subappalto**, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica, specificati nel successivo paragrafo.

### A. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SUBAPPALTO/COTTIMO

Ai sensi del co. 5 dell'art. 119 del codice, l'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve depositare presso la stazione appaltante apposita richiesta, corredata dai documenti di seguito elencati, compilati e sottoscritti digitalmente dagli interessati:

1. **MODELLO A: richiesta di subappalto/cottimo;**
2. **MODELLO B: dichiarazione sostitutiva del subappaltatore;**
3. ~~**MODELLO C: scheda T&T per l'affidamento di subcontratto, generata dalla piattaforma online, nel rispetto delle "Linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 (adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XII/2388 Seduta del 28/05/2024);**~~
4. **MODELLO D: tabella giustificativa dei prezzi**, riportante i prezzi unitari applicati al subappaltatore ed il ribasso % applicato, nonché la dimostrazione che i costi della sicurezza e della manodopera vengono riconosciuti al subappaltatore senza applicazione di alcun ribasso; quanto precede al fine delle verifiche di cui al co. 12 dell'art. 119 del Codice (vd. succ. paragrafo E - GLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI);
5. **MODELLO E: antimafia**. Obbligatorio SOLO per subappalti di importo > 150.000 euro;
6. **DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL SUBAPPALTATORE**: premesso che i requisiti devono permanere per l'intera durata del subappalto, l'appaltatore dovrà presentare:
  - **per subappalti di lavori di importo > 150.000 €:**
    - ✓ attestazione SOA del subappaltatore in corso di validità, con categoria e classifica idonea all'esecuzione dei lavori da subaffidare.
  - **per subappalti di lavori di importo ≤ 150.000 €:**
    - ✓ attestazione SOA del subappaltatore in corso di validità, con categoria idonea all'esecuzione dei lavori da sub-affidare e qualunque classifica;
    - oppure, in assenza di SOA:
      - ✓ documentazione del subappaltatore a comprova dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del codice e nel dettaglio:



1. **documentazione del subappaltatore che attesti di aver eseguito direttamente, nell'ultimo quinquennio, lavori analoghi per un importo non inferiore a quello del sub-contratto**, tramite attestati di buon esito degli stessi rilasciati dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
  2. **documentazione del subappaltatore che attesti il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio**, tramite dichiarazione IVA o bilanci o estratti dei bilanci d'impresa relativi agli ultimi cinque anni o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazioni annuali dei redditi degli ultimi cinque anni. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla punto precedente;
  3. **dichiarazione del subappaltatore in ordine al possesso di adeguata attrezzatura tecnica.**
- **per subappalti di servizi o forniture:**
    - ✓ documentazione del subappaltatore a comprova dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del codice e nel dettaglio:
      1. **documentazione del subappaltatore che attesti di aver eseguito direttamente, nell'ultimo quinquennio, servizi/forniture analoghi per un importo non inferiore a quello del sub-contratto**, tramite attestati di buon esito degli stessi rilasciati dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
      2. **documentazione del subappaltatore che attesti il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei servizi/forniture eseguiti nell'ultimo quinquennio**, tramite dichiarazione IVA o bilanci o estratti dei bilanci d'impresa relativi agli ultimi cinque anni o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazioni annuali dei redditi degli ultimi cinque anni. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla punto precedente;
      3. **dichiarazione del subappaltatore in ordine al possesso di adeguata attrezzatura tecnica.**
7. **CONTRATTO DI SUBAPPALTO/COTTIMO:** i contenuti minimi del contratto sono elencati al successivo paragrafo D - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO. Qualora venga consegnato uno schema di contratto, l'appaltatore dovrà consegnarne copia autentica ai sensi di legge entro e non oltre 20 giorni dall'inizio lavori;
  8. **RICHIESTA DI RINUNCIA ESPRESSA DEL SUBAPPALTATORE AL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PREVISTO AL CO. 11 DELL'ART. 119 DEL D.LGS. N. 36/2023:** il co. 11 dell'art. 119 del codice prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
    - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- Ciò detto, qualora il sub-contraente non intenda avvalersi di tale tutela, dovrà farne espressa richiesta di rinuncia alla stazione appaltante.

9. **CERTIFICATO DI VIGENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.**

**B. DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA**

La richiesta di autorizzazione al subappalto o al cottimo, completa di tutta la documentazione sopra elencata, deve essere trasmessa formalmente al RUP, al DL e al CSE tramite posta elettronica certificata PEC.

**C. ESAME DELLA RICHIESTA E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA**

Ai sensi del co. 16 dell'art. 119 del codice, la SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a € 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni.

**I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna dell'istanza completa di tutta la documentazione elencata al precedente paragrafo A e necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.**

L'esame della richiesta prevede, oltre che il controllo della completezza e correttezza di tutta la documentazione presentata, anche l'esecuzione delle verifiche previste dalla norma.

Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione previsti dal Codice o la mancanza dei requisiti richiesti.

È altresì fatto obbligo all'appaltatore di acquisire una autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato e quindi debbano nuovamente essere verificati i requisiti previsti dal Codice.

**D. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO/COTTIMO**

Il contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, deve contenere:

- A. l'indicazione del **CUP** (ove presente) e del **CIG** dell'appalto principale;
- B. l'**OGGETTO DEL SUBAPPALTO**: devono essere chiaramente descritte ed individuate le parti d'opera, di servizi o forniture che si intendono subappaltare, anche eventualmente allegando documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dal contratto principale e necessaria ad individuare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici;
- C. la seguente **CLAUSOLA CONDIZIONALE SOSPENSIVA**: *"Il presente contratto è da intendersi*

sottoposto a condizione sospensiva, pertanto, sarà efficace e vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che ALER BERGAMO LECCO SONDRIO, in qualità di Stazione Appaltante, rilasci la relativa autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora detta autorizzazione venisse negata o revocata per qualsiasi motivo, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia giudiziale o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo”.

- D. La seguente indicazione in merito ai **TERMINI PER L'ESECUZIONE**: “le prestazioni oggetto del presente sub-contratto avranno inizio dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e dovranno essere eseguiti entro n. giorni \_\_\_\_ naturali e consecutivi”.
- E. per il subappalto di lavori, l'indicazione della **categoria omogenea** delle opere oggetto del subappalto;
- F. **L'IMPORTO DEL SUB-CONTRATTO**, con esplicitazione dei costi della sicurezza e della manodopera, precisando che questi ultimi sono riconosciuti al subappaltatore senza alcun ribasso ai sensi del co. 12 dell'art. 119 del Codice;
- G. le **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DEL SUBAPPALTO** dando atto che, ricorrendo le ipotesi previste dal co. 11 dell'art. 119 del Codice, Aler provvederà al pagamento diretto al subappaltatore, che è vincolato all'emissione degli atti contabili secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto - parte I e previa motivata proposta di pagamento. Nel caso di rinuncia da parte del subappaltatore al pagamento diretto della SA, la medesima rinuncia dovrà essere espressamente manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della SA, nonché indicata nel sub-contratto.
- H. **L'INDICAZIONE DEI PREZZI UNITARI** di contratto utilizzati per la quantificazione dell'importo di subappalto, evidenziando il ribasso applicato. In alternativa, il modello D dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (appaltatore e subappaltatore) e costituirà parte integrante e sostanziale del sub-contratto.
- I. la seguente **CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**:
- Il subappaltatore (....) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione all'ALER della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- J. ~~la seguente **CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ** (adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XII/2388 Seduta del 28/05/2024):~~

~~ALER è tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.~~

~~I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità”~~

~~adottata in virtù delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.~~

## **E. GLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI**

Il co. 12 dell'art. 119 del Codice prevede che il subappaltatore, per le prestazioni affidategli, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Inoltre, se le lavorazioni, i servizi o le forniture da subappaltare appartengono alla categoria prevalente e sono incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore, il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Il medesimo comma prevede anche che l'appaltatore corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera relativa alle lavorazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere quindi concessa dalla SA solo qualora siano assicurate tali disposizioni, la cui verifica compete al DL ed al CSE.

Al fine di consentire tali verifiche, l'Appaltatore deve allegare all'istanza di subappalto il **MODELLO D: Tabella giustificativa dei prezzi**, nonché tutta l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria per consentire al DL/DEC ed al CSE di giungere ad una determinazione in merito al rispetto di quanto disposto dal co. 12 dell'art. 119 del codice.

Qualora la documentazione fornita sia ritenuta dal DL/DEC o dal CSE insufficiente per giungere ad una definitiva determinazione in merito, sarà richiesta all'Appaltatore la documentazione integrativa necessaria, interrompendo così i termini per il rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di non aggravare il procedimento di verifica dei prezzi e di garantire quindi il rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, appare opportuno “graduare” tale verifica in funzione del “rischio” che il contratto di subappalto non riesca ad assicurare nel concreto il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto: **pertanto, atteso che la precedente disposizione normativa individuava il limite del 20% allo sconto applicato ai prezzi unitari di contratto quale soglia da non superare nel contratto di subappalto onde assicurare tale rispetto, è da ritenere che, fatta salva l'autonomia del DL/DEC e del CSE, il rispetto di tale limite sia di per sé sufficiente a considerare soddisfatta la verifica.** Qualora, al contrario, tale soglia dovesse essere superata, la verifica dovrà necessariamente essere più approfondita e sarà onere dell'Appaltatore produrre elementi concreti a supporto del fatto che il contratto di subappalto assicuri comunque gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

## **F. LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DURC**

La regolarità contributiva verrà acquisita d'ufficio, sulla scorta della dichiarazione resa dal subappaltatore. L'emissione del DURC regolare è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione.

## **G. LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA COMPRENSIVA DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Ad avvenuta autorizzazione del subappalto, l'appaltatore dovrà procedere ad inserire il subappaltatore nel portale CNCE Edilconnect, tra le imprese presenti nel cantiere.

In occasione della presentazione dell'ultimo SAL/atto contabile nel quale viene riconosciuto il pagamento del subappaltatore e comunque prima di procedere al saldo finale, L'Appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante il DURC di congruità del subappaltatore.

## **H. CONSEGUENZE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'esistenza dell'autorizzazione al subappalto o cottimo è condizione indispensabile per la legittimità del contratto di subappalto e per non incorrere in precise conseguenze, sia sul piano penale che su quello civile.

Per quanto riguarda le conseguenze di carattere penale descritte all'art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 25 del D.L. 113/2018, convertito con la L. 132/2018, il subappalto non autorizzato viene trasformato da contravvenzione a delitto, con un aumento della pena detentiva. Precisamente, in caso di concessione di lavori in subappalto o cottimo senza autorizzazione dell'autorità competente è prevista la pena:

- a. per l'appaltatore: la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto;
- b. per il subappaltatore/cottimista: la stessa pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

Per quanto riguarda invece le conseguenze di carattere civile, il contratto di subappalto stipulato in violazione dell'art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e costituisce, nel contempo, grave inadempimento dell'appaltatore che legittima la Stazione appaltante a richiedere la risoluzione del contratto in danno. Il contratto di subappalto non autorizzato, od anche l'esecuzione abusiva di opere in regime di subappalto per importi superiori al limite autorizzato, implicano la nullità *ab origine* dell'affidamento del subappalto o, più esattamente, l'inefficacia fin dall'inizio del vincolo negoziale derivante dal contratto di subappalto, che non potrà spiegare effetto alcuno, sia nei rapporti fra la Stazione appaltante e l'appaltatore, sia in quelli fra appaltatore e subappaltatore.

Le prestazioni rese in violazione del divieto suddetto si considerano, quindi, come non avvenute, ai fini di eventuali pretese giuridiche di natura patrimoniale, con esclusione anche dell'azione di arricchimento senza causa. Inoltre, il subappaltatore non potrà vantare alcun diritto al pagamento delle prestazioni eventualmente svolte, né da parte dell'appaltatore né, a maggior ragione, da parte della Stazione appaltante.

## 7. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI

Nel caso in cui le prestazioni che l'appaltatore intende affidare non siano qualificabili come subappalto, cottimo o contratto simile, non è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 119 del Codice, per i subcontratti che non sono subappalti l'Appaltatore deve comunicare alla SA, prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione di tali dati dovrà avvenire attraverso la trasmissione alla SA dei seguenti documenti:

- **MODELLO F: Comunicazione di sub-contratto;**
- **MODELLO G: Comunicazione del sub-contraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari;**
- **MODELLO H: dichiarazioni sostitutive del subcontraente;**
- **MODELLO I: antimafia.** Obbligatorio SOLO per subcontratti di importo > 150.000 euro;
- ~~**MODELLO L: allegato 3 — scheda T&T — affidamento di subcontratto, ai sensi della D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 (adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XII/2388 Seduta del 28/05/2024).**~~
- **RICHIESTA DI RINUNCIA ESPRESSA DEL SUBAPPALTATORE AL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PREVISTO AL CO. 11 DELL'ART. 119 DEL D.LGS. N. 36/2023:** il co. 11 dell'art. 119 del codice prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - d) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  - e) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - f) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.Ciò detto, qualora il sub-contraente non intenda avvalersi di tale tutela, dovrà farne espressa richiesta di rinuncia alla stazione appaltante.

**Si precisa che una comunicazione priva degli allegati è da intendersi incompleta e irregolare, e pertanto, priva di efficacia.**

Si evidenzia che il DL/DEC verificherà, in fase esecutiva, l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni, i servizi o le forniture oggetto del sub-contratto non rientranti nella fattispecie del subappalto, del cottimo o dei contratti simili assoggettati ad autorizzazione. Sul punto, si richiamano la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n. 35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della SA sui sub-contratti.

Eventuali modifiche alle informazioni inerenti il sub-contratto dovranno essere tempestivamente comunicate alla SA.

## 8. DISPOSIZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E PER CONSORZI

Le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

### **Raggruppamenti temporanei di imprese:**

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli operatori economici devono conferire ad uno di essi, detto "mandatario", il mandato collettivo speciale ed irrevocabile di rappresentanza.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione appaltante.

Il rapporto di mandato non determina organizzazione o associazione degli operatori economici, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri contributivi.

L' A.V.C.P. ha quindi chiarito che al di fuori di tali adempimenti l'autonomia dei partecipanti al R.T.I. risulta limitata. In particolare, all'interno dell'adempimento della prestazione principale non residua spazio di autonomia per le mandanti, se non nei limiti dei sub-contratti di cui al comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (ora comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).

Infatti, il rapporto contrattuale si costituisce in capo al raggruppamento, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli mandanti, ancorché il raggruppamento non sia un autonomo centro di imputazione giuridica.

Il Consiglio di Stato (Sez. V, ordinanza N. 5906/07) ha disposto che *"nel caso del raggruppamento temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto è l'associazione e non le imprese che la costituiscono. Non si tratta, come è noto, di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di una mera aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza. E' peraltro evidente che il rapporto si costituisce in capo all'associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli componenti. Sicché è del tutto fisiologico che questi non possano disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari. D'altronde, da un punto di vista più strettamente pubblicistico, è solo accentrando la sub negoziazione al livello della capogruppo che la stazione appaltante può agevolmente ed efficacemente disporre (nel breve termine che le è assegnato) della necessaria visione panoramica sul complesso dei subappalti"*.

In conclusione, unicamente il mandatario può avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto e sottoscrivere il relativo contratto di subappalto.

Si precisa che anche nel caso gli operatori economici componenti l'R.T.I. abbiano formato una società consortile, quest'ultima assume semplicemente la funzione di struttura operativa a servizio dell'R.T.I. contraente. La società consortile, pertanto, non diviene titolare di alcuna posizione giuridica nei confronti della Stazione appaltante e non acquista alcun diritto nei suoi confronti (Corte di Cassazione, Sentenza 24 febbraio 2015, n. 3651).

La titolarità del contratto di appalto resta quindi in capo al R.T.I., nella figura dell'operatore economico mandatario, che rimane l'unico soggetto con il quale la Stazione appaltante intrattiene il rapporto contrattuale e che risponde della corretta esecuzione dell'appalto. Ne consegue che la

società consortile non può richiedere alcuna autorizzazione al subappalto.

### **Consorzi stabili di imprese, consorzi di società cooperative, consorzi di imprese artigiane:**

I consorzi di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 sono considerati a tutti gli effetti "consorzi-imprese" che imputano direttamente a sé la titolarità del contratto d'appalto e l'esecuzione dello stesso, anche allorquando, ai fini dell'esecuzione, si avvalgano della/e società consorziata/e assegnataria/e. Il consorzio riveste quindi a tutti gli effetti il ruolo di appaltatore.

Ed infatti, la consorziata assegnataria assume un ruolo meramente esecutivo delle prestazioni affidate al consorzio, che svolge in funzione del patto consortile, non configurandosi il rapporto tra consorzio e consorziata in termini di appalto, né di subappalto (sul punto si ricorda l'abrogato art. 170, comma 4, d.P.R. 207/10). Questa peculiarità determina il superamento dell'esigenza di qualificazione specifica della consorziata (salvo per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale; cfr. TAR Lazio, Sez. III, 11 giugno 2014, n. 6234; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 2 gennaio 2012, n. 12; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 settembre 2012, n. 3744).

In buona sostanza, nel vigente sistema normativo, titolare formale e sostanziale del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante, anche nel caso di indicazione della consorziata esecutrice, rimane il consorzio, quale autonomo soggetto giuridico; l'eventuale assunzione, da parte della consorziata aderente, delle prestazioni aggiudicate al primo – dunque - non avviene a titolo derivato, ma si correla direttamente all'affidamento dell'appalto al consorzio, in ragione degli effetti del patto consortile, che preesiste al rapporto consorzio - Stazione appaltante.

Pertanto, le attività poste in essere dalla consorziata sono espletate in nome, per conto e nell'interesse del consorzio appaltatore, quale contraente della Stazione appaltante, tant'è che il corrispettivo delle prestazioni viene erogato direttamente in favore del consorzio.

Il consorzio appaltatore, quindi, non è un semplice intermediario tra la Stazione appaltante e la consorziata, ma è il soggetto responsabile nei confronti del committente pubblico circa la corretta esecuzione dell'appalto, anche quando non esegue in proprio, ma tramite la propria consorziata.

In questa prospettiva, è stato ad esempio affermato che il consorzio di società cooperative è un "consorzio di secondo grado ... dotato di soggettività giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese, e ... il rapporto che lega le cooperative consorziate alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico; non è dubitale che il consorzio sia l'unico soggetto interlocutore dell'amministrazione appaltante, che in quanto tale partecipa alla procedura non come mandatario, ma ex se come portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato ad assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2003 n. 2183).

Inoltre, se gli affidamenti del consorzio in favore dei consorziati non costituiscono – come precisato - in nessun caso subappalto, non è tuttavia escluso che il consorzio appaltatore possa procedere a subappalti nei riguardi di soggetti terzi, comunque diversi dai propri consorziati.

In questo caso, subappaltatore del consorzio potrà essere un operatore economico singolo, oppure operatori economici raggruppati o consorziati. È legittimo, cioè, che il ruolo di subappaltatore del consorzio venga assunto da un raggruppamento di imprese o da un altro consorzio, che in tale veste dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, in rapporto al valore ed alla categoria delle lavorazioni ad essi affidate. Potrà, dunque, verificarsi l'ipotesi di consorzio



appaltatore che affidi quota parte delle lavorazioni ad un altro consorzio subappaltatore, che eseguirà le prestazioni tramite una o più delle consorziate ad esso aderenti.

Per quanto concerne invece l'individuazione del soggetto che deve curare, nei rapporti con la Stazione appaltante, gli adempimenti amministrativi necessari perché i subappalti possano avere luogo (indicazione, in sede di offerta, delle parti di opere che si intendono subappaltare; domanda di autorizzazione, deposito dei contratti di subappalto presso la Stazione appaltante, ecc.) si evidenzia che detti rapporti debbano essere sempre curati dal consorzio appaltatore.


In altri termini, la consorziata è carente di sostanziale legittimazione alla stipula del contratto di subappalto, che assume valore di negozio derivato dal contratto principale. Ne consegue che la stipula del contratto di subappalto con soggetto "terzo" è adempimento posto in capo solo al consorzio appaltatore, che assume la responsabilità diretta nei confronti della Stazione appaltante in caso di inadempimento del subcontraente.

Del resto, le specifiche previsioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, confermano gli obblighi posti in capo al Consorzio.

Tutto ciò si traduce nel fatto che la Stazione appaltante non può avere rapporti diretti con la consorziata esecutrice indicata dal consorzio in sede di offerta, bensì solo con quest'ultimo, che assumerà tutti gli oneri connessi al rilascio dell'autorizzazione amministrativa al subappalto di lavori nei riguardi terzi.

Quanto sopra è stato pienamente confermato dalla stessa A.N.AC. nel parere 10 marzo 2017 n. 208.

## 9. SINTESI DEL PROCESSO DEL SUBAPPALTO/COTTIMO (autorizzazione) E DEL SUB-CONTRATTO (comunicazione)



## ESEMPI

Premesso che ogni caso deve essere approfondito in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto e del cantiere, si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle tipologie di sub-contratto maggiormente in uso:

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		SUBAPPALTO	CONTRATTO SIMILARE	SUB-CONTRATTO
nolo e montaggio ponteggi/parapetti	F.P.O. con MDO >50%	se €>2% o >100 mila €		X	
		se €<2% o <100 mila €			X
nolo e montaggio di attrezzature ed apprestamenti di cantiere	F.P.O. con MDO <50%	qualsiasi importo			X
Fornitura e posa di lattonerie e linee vita	F.P.O. con MDO <50%	qualsiasi importo			X
Fornitura e posa di avvolgibili e cassonetti	F.P.O. con MDO <50%	qualsiasi importo			X
Fornitura e posa di porte e serramenti	F.P.O. con MDO <50%	qualsiasi importo			X
Fornitura e posa di parapetti prefabbricati	F.P.O. con MDO <50%	qualsiasi importo			X
opere idrauliche	lavoro		X		
opere elettriche	lavoro		X		
cappotti, intonacature, finiture edili	lavoro		X		
massetti e sottofondi	lavoro		X		
cartongessi e controsoffitti	lavoro		X		
impermeabilizzazioni	lavoro		X		
pavimenti	lavoro		X		
opere in ferro (lavorato sul posto)	lavoro		X		

## 10. DISTACCO DI PERSONALE TRA IMPRESE

L'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 dispone che **“L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”**.

Quanto al requisito dell'interesse, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, che esso debba configurarsi come interesse inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, debba essere sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero interesse patrimoniale. In quest'ultima ipotesi, infatti, si ricadrebbe in un caso di fornitura di manodopera al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge e, come tale, vietata.

Quanto al requisito della temporaneità, è evidente che il distacco è temporalmente collegato al permanere dell'interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e produttive di ampio respiro, potrà avere anche una lunga durata.

Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha precisato i limiti operativi dell'istituto del distacco, ribadendo, in particolare, che “i requisiti di legittimità del distacco” sono:

- a) la temporaneità del distacco;**
- b) l'interesse del distaccante.**

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante.

Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 ne consente un'interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante “che non coincida con quello alla mera somministrazione del lavoro altrui”. Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario”.

Quanto ai controlli, si ricorda che la Stazione appaltante non è tenuta ad alcun accertamento dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2003 nei confronti dell'impresa distaccante.

Tuttavia la legge n. 96/2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (cosiddetto “Decreto Dignità”) ha reintrodotto, a far tempo dall'11 agosto 2018, il reato di somministrazione fraudolenta (reato già previsto dall'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003).

Pertanto, va riconosciuto alla SA il diritto-dovere di esercitare il ruolo attribuito in forza di legge ed effettuare le necessarie verifiche in ordine alla legittimità della somministrazione.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi dell'istituto del distacco, dovrà produrre alla SA la seguente documentazione:

- A. **MODELLO M:** distacco della manodopera.
- B. **CONTRATTO DI DISTACCO**, sottoscritto digitalmente dalle parti con data certa;
- C. modelli **UNILAV** dei lavoratori distaccati.

## **11. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE E AL SUB-CONTRAENTE**

### **A. PRIMA DELL'INIZIO DELLE PRESTAZIONI**

In ogni caso, il **sub-contraente non può accedere al luogo di lavoro né iniziare le prestazioni** sino al compimento dei seguenti adempimenti:

- ottenimento del nulla osta rilasciato dal CSE/Stazione Appaltante sul POS/piano di sicurezza del sub-contraente;
- aggiornamento del cartello esposto all'esterno del cantiere, inserendovi il nominativo del subappaltatore (co. 13 dell'art. 119 del Codice);
- trasmissione della documentazione attestante l'avvenuta Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici antinfortunistici.

### **B. IN SEDE DI LIQUIDAZIONE**

#### **PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA SA:**

Ai sensi del co. 11 dell'art. 119 del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Non vi è un autonomo rapporto obbligatorio tra il sub-contraente e la Stazione appaltante, ma quest'ultima, pagando, adempie la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.

Il pagamento diretto da parte della SA assicura ai sub-contraenti la continua e costante soddisfazione dei propri crediti nei confronti dell'appaltatore, mitigando la posizione di debolezza contrattuale nella quale normalmente questi soggetti versano (AVCP, parere AG 30/2011 dd. 10.11.2011).

Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei sub-contraenti è subordinato:

- all'emissione a termini di contratto del SAL/atto contabile, in seguito al raggiungimento della quota di lavori, servizi o forniture eseguiti e contabilizzati prevista dal capitolato;
- all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL/DEC, del CSE o del RUP, formalmente comunicate all'appaltatore e al sub-contraente, relativi alle prestazioni eseguite dal subappaltatore medesimo;
- alla condizione che l'importo da liquidarsi al sub-contraente non ecceda l'importo del SAL/atto contabile e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del sub-contratto;
- all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Al fine di consentire il pagamento diretto del sub-contraente dal parte della SA, all'atto dell'emissione del SAL/atto contabile, l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA la seguente documentazione:

- 1) **MODELLO N - Dichiarazione congiunta appaltatore/sub-contraente** che indichi:
  - la proposta motivata di pagamento;
  - la parte delle prestazioni eseguite dal sub-contraente;
  - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
  - la dichiarazione del sub-contraente che non null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel SAL/atto contabile in argomento;
  - per i lavori, l'indicazione della categoria omogenea, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate ed del rilascio del CEL.
- 2) **MODELLO O - Dichiarazione del sub-contraente**, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.
- 3) **la propria fattura per l'intero importo del certificato di pagamento;**
- 4) **la fattura del sub-contraente**, intestata all'appaltatore, per l'importo riportato nella Dichiarazione congiunta. Il sub-contraente deve obbligatoriamente riportare sulla fattura:
  - il Codice Unico di Progetto (CUP), se presente, ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) del lavoro, indicati nel provvedimento di autorizzazione al subappalto.
  - uno dei conti correnti dedicati e indicati nella specifica comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto.In nessun caso la fattura del sub-contraente potrà essere intestata alla Stazione appaltante, in quanto tra quest'ultima ed il sub-contraente stesso non esiste alcun rapporto diretto di debito/credito.

#### **PAGAMENTO A CARICO DELL'APPALTATORE:**

Il pagamento del sub-contraente da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell'art. 119 del codice oppure qualora il sub-contraente ne faccia espressamente richiesta.

Al fine di consentire la liquidazione del SAL, l'appaltatore dovrà trasmettere senza indugio alla SA la seguente documentazione:

- 1) **la propria fattura per l'intero importo del certificato di pagamento;**
- 2) **le fatture quietanziate dei sub-contraenti**, riferite al SAL/atto contabile precedente;
- 3) **il MODELLO O - Dichiarazione del sub-contraente**, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la Stazione appaltante provvede a trattenere la quota dovuta al subappaltatore per le lavorazioni rese da quest'ultimo e contabilizzate nel SAL precedente e, ai sensi della lett. b) del co. 11 dell'art. 119 del codice, provvede al pagamento diretto del sub-contraente.

Il mancato pagamento dei sub-contraenti rivela un comportamento dell'appaltatore che, se non adeguatamente giustificato da peculiari circostanze oggettive, concreta una sua grave mancanza professionale, che può compromettere la realizzazione dei lavori a regola d'arte e, pertanto, giustificare l'adozione di misure di tutela da parte della Stazione appaltante.

### ***C. CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CEL) – CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE***

Il Certificato emesso dalla SA deve corrispondere, in termini di categorie ed importi, a quanto previsto nel bando di gara (o lettera di invito), nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

I subappaltatori possono, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 22 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, richiedere alla SA l'emissione del Certificato relativo alle prestazioni realmente eseguite.

La Stazione Appaltante rilascia all'Appaltatore il Certificato, scomputando dal valore dell'appalto il valore e le categorie eseguite attraverso il subappalto, che sono riconosciuti ai rispettivi subappaltatori.

## 12. ALLEGATI

- **MODELLO A:** ISTANZA DI SUBAPPALTO/COTTIMO
- **MODELLO B:** DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL SUBAPPALTATORE
- ~~**MODELLO C: ALLEGATO 3 – SCHEDA T&T – AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO**~~  
~~**(adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XII/2388 Seduta del 28/05/2024)**~~
- **MODELLO D:** TABELLA GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI
- **MODELLO E:** ANTIMAFIA (per subappalti > 150 mila €)
- **MODELLO F:** COMUNICAZIONE DI SUB-CONTRATTO
- **MODELLO G:** COMUNICAZIONE DEL SUB-CONTRAENTE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- **MODELLO H:** DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL SUBCONTRAENTE
- **MODELLO I:** ANTIMAFIA (per subcontratti > 150 mila €)
- ~~**MODELLO L: ALLEGATO 3 – SCHEDA T&T – AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO**~~  
~~**(adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XII/2388 Seduta del 28/05/2024)**~~
- **MODELLO M:** DISTACCO DELLA MANODOPERA
- **MODELLO N -** DICHIARAZIONE CONGIUNTA APPALTATORE/ SUB-CONTRAENTE PER IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA STRAZIONE APPALTANTE
- **MODELLO O -** DICHIARAZIONE CO. 6 ART. 11 D.LGS. 36/2023

*Istanza di subappalto,  
cottimo o contratto  
similare*

*comunicazione di  
sub-contratto*

*Distacco di  
manodopera*

*Adempimenti in  
sede di liquidazione*